

AVV. ANTONELLA ARCIDIACONO
40123 BOLOGNA (BO) – Via D’Azeglio 58
Tel. 051/0566258 - Fax: 051/0950442
pec: antonella.arcidiacono@ordineavvocatibopec.it

Tribunale di Milano – Sezione Lavoro

Ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza cautelare ex art. 700 c.p.c.

Il Dott. Claudio Reina (Cod. Fisc.: RNECLD84E30C351L), nato a Catania (CT) il 30/05/1984 e residente in Raccuja (ME) via Butera, rappresentato e difeso dall’Avv. Antonella Arcidiacono del Foro di Bologna (Cod. Fisc.: RCDNNL82T549D086S - fax: 051/0950442 – pec: antonella.arcidiacono@ordineavvocatibopec.it) ed elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso lo studio dell’Avv. Antonella Arcidiacono in Bologna, Via D’Azeglio n.58 in virtù di mandato redatto su foglio separato allegato al presente atto, con espressa dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo antonella.arcidiacono@ordineavvocatibopec.it

-ricorrente-

CONTRO

- MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA (Cod. Fisc. 80185250588 – pec: dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it) in persona del Ministro *pro-tempore*, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/A, domiciliato *ex lege* presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano (Cod. Fisc. 97021490152 – pec: ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it), con sede in Milano, Via Carlo Freguglia, 1;

-resistente-

- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA (Cod. Fisc. 97254200153 – pec drlo@postacert.istruzione.it) in persona del Direttore *pro-tempore*, con sede in Milano, Via Polesine n.13, domiciliato *ex lege* presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano (Cod. Fisc. 97021490152 – pec: ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it), con sede in Milano, Via Carlo Freguglia, 1;



-resistente-

- **UFFICIO SCOLASTICO AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI MILANO**
(Cod. Fisc. 80099830152 – pec: uspmi@postacert.istruzione.it) in persona del Dirigente *pro-tempore*, con sede in Milano, Via Soderini, 24, domiciliato *ex lege*, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano (Cod. Fisc. 97021490152 – pec: ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it), con sede in Milano, Via Carlo Freguglia, 1;.

-resistente-

PREMESSO CHE

Il ricorrente Claudio Reina è un docente in possesso di **Diploma Istituto Tecnologico Agraria, Agroalimentare e Agroindustria, articolazione “Produzione e Trasformazione- con voti 75/100**, conseguito in data 07/17/2020, presso L'Istituto Paritario Dante Alighieri (**Doc.1**), che è titolo idoneo alla docenza per la classe di concorso B-11

Lo stesso ha altresì conseguito i seguenti titoli:

- presso la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici “San Michele” i **24 crediti formativi (CFU)** relativi alle competenze di base nelle discipline antro-po-sico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, richiesti quale titolo di accesso ai concorsi riservati ai docenti abilitati previsto dall'articolo 5 di cui al D.Lgs 59/2017 (si allega attestato **Doc.2**);
- presso l'Università Telematica e-campus il corso di Perfezionamento in Didattica dell'Insegnamento con la Metodologia CLIL per un totale di 60 crediti formativi universitari (**Doc.3**);
- nel luglio 2020, l'attestato di Lingua Inglese di Livello C2, ESB(**Doc.4**);
- in data 01/07/2020 Certificazione Informatica di frequentazione del corso di 300 ore “Acquisire competenze sulla LIM” Strumentazione hardware, software e didattica per l'utilizzo della Lavagna Interattiva Multimediale. LABSFOR (**Doc.4**);
- in data 29.06.2020 Attestato di Frequenza Coding 100 ore presso l'Istituto d'Ateneo San Michele s.r.l.s. LABSFOR (**Doc.5**);
- in data 17/05/2022 certificazione PEKIT EXPERT (**Doc.6**);



In forza dei sopradetti, in data 08/08/2022 l'istante presentava - attraverso l'apposita sezione dedicata "*istanze on-line*" - domanda di aggiornamento nelle Graduatorie Provinciali e di Istituto per le Supplenze della Provincia di Milano per il biennio 2022/2023 e 2023/2024 avente prot. N. m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.8468729 (**Doc.7**), indicando vari istituti scolastici facenti parte della provincia di Milano e relative alla seguente classe di concorso: B-011.

Nella specie, il Sig. Reina, è stato inserito nella terza fascia delle graduatorie di Istituto e nella seconda fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze in relazione alle classi di concorso:

- B011, in posizione di graduatoria n. 45 della relativa classe con punteggio 48,5

così come risulta dalle graduatorie provinciali nonché dalla scheda di valutazione titoli, oltre alla III fascia delle graduatorie di istituto.

In contrasto con la normativa primaria L. 107 del 2015 e D.Lgs. 59 del 2011, l'amministrazione scolastica, facendo riferimento alle O.M. 112/2022 e O.M. 60/2000, preclude al Sig. Claudio Reina la possibilità di iscriversi nella prima fascia GPS, nonché nella seconda G.I., nonostante sia in possesso di Diploma equipollente a Laurea e di 24 CFU, riservando tale facoltà solo a coloro i quali sono in possesso della abilitazione vecchio sistema.

Il ricorrente, pertanto, si ritrova ad essere declassato nella seconda fascia GPS con ciò determinandosi una evidente disparità di trattamento capace di compromettere le prospettive lavorative dello stesso, nonché di ridurre le opportunità di essere destinatario di incarichi a tempo determinato.

Tutto ciò premesso in fatto e ritenuto in

DIRITTO

Occorre adesso analizzare più in dettaglio le normative che interessano l'oggetto del presente ricorso.

L'O.M. n. 60 /2020 (Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per il biennio 2020-2022) e **l'O.M. n. 112/2022** (Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per il biennio 2022-24 che risulta sovrapponibile alla precedente Ordinanza) **si pongono in**



aperto contrasto con le disposizioni di rango superiore di cui alla Legge 107/2015 c.d. “Buona Scuola” nella parte in cui, **all’art. 1 comma 110 della legge 107/2015**, è stabilito che l’abilitazione all’insegnamento rappresenta il titolo di accesso per i futuri concorsi, previsto e delineato anche dal successivo **D.Lgs.n. 59/2017**.

Quest’ultimo, infatti, conformemente alla legge delega riconosce quale titolo di abilitazione di accesso ai concorsi per il reclutamento docenti, l’abilitazione vecchio sistema (PAS, TFA, SISS...) e in alternativa, la laurea col conseguimento dei 24 crediti formativi universitari in specifiche materie psico-antro-pedagogiche, statuendo così la sostanziale equivalenza tra abilitazione e possesso congiunto di laurea / 24 CFU.

Nello specifico, *“a decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all’art. 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all’insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell’infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità”*.

Ancora più chiaramente, l’art 5 D. Lgs. 59/2017 come modificato dalla legge 145/2018 statuisce che il possesso del diploma/laurea + 24 CFU costituisce: *‘titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all’art. 3, comma 4, lettera a), il possesso dell’abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di a) laurea b) 24 crediti formativi universitari o accademici.’*.

Insomma, il legislatore ha chiarito che possono partecipare coloro che, congiuntamente al titolo di laurea, sono in possesso dei 24 crediti formativi in specifici settori disciplinari previsti dall’Allegato A del DM 616/2017 ovvero l’espletamento di tre anni di servizio.

Malgrado ciò, l’amministrazione scolastica, mediante la normativa di fonte secondaria - O.M. n. 60/20 e/o l’O.M. n.112/22 - continua a considerare il possesso dei 24 CFU unitamente al Diploma/laurea, titoli validi solo per l’accesso alla II fascia delle GPS ed alla III fascia delle



graduatorie di istituto, non riconoscendo agli stessi, erroneamente ed illegittimamente, valore abilitante. È *ictu oculi* evidente, quindi, che detta normativa si pone in aperto contrasto con la normativa primaria (L. 107/15 art. 1 comma 110) che ha riconosciuto valore abilitante ai 24 CFU.

Infatti, l'amministrazione scolastica fa riferimento alla sopracitata **O.M. n. 60 del 10.7.2020**, che all'art. 3 comma 6, dispone: *“Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione; b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti:*

- 1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs. 59/17;*
- 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017;*
- 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per il secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità’.*

Pertanto, sulla base della suddetta O.M. n. 60 del 10.7.2020 possono comparire nelle GPS:

- di prima fascia i docenti in possesso di relativa abilitazione (Pas, tfa, Siss...);
- di seconda fascia i docenti: in possesso di laurea **+ 24 CFU** o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente ed uno dei seguenti requisiti:
 - a) possesso di abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado (titolo previsto dal dm 59/2017);
 - b) precedente inserimento nella terza fascia di istituto per il triennio 2017/20 per la specifica classe di concorso (quindi senza i 24 CFU).

Il Ministero, agendo come se non fossero stati mai emanati la L. 107/2015 e il D. Lgs. 59/2017 ha equiparato il possesso dei 24 CFU al precedente inserimento in terza fascia delle graduatorie d'istituto (ammissibile con il solo titolo di studio e senza il possesso di ulteriori titoli di servizio o



culturali), determinando così la totale mortificazione dei 24 CFU conseguiti.

Essendo in possesso sia della diploma/laurea che dei 24 CFU ed avendo la normativa di rango primario equiparato l'abilitazione all'insegnamento con i 24 CFU, è fuor di dubbio che il ricorrente vanti un titolo dal valore abilitante e ciò secondo quanto statuito dall'art. 5 D. Lgs. 59/2017 e dalla Legge 107/2015 art. 1, comma 110.

L'amministrazione statale pare ripercorrere lo stesso solco anche con l'**O.M. n. 112/22** (che richiama in toto la precedente O.M. n.60/2020 relativa alle procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo), nonché con la tabella di valutazione dei titoli ivi allegata (A/5) *“tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze del personale insegnante tecnico pratico (ITP) nella scuola secondaria di primo e secondo grado”*.

Infatti, ha riconosciuto solo a coloro i quali sono in possesso del titolo di abilitazione vecchio sistema il diritto ad essere inseriti nelle GPS prima fascia e così operando una inammissibile disparità di trattamento, che pregiudica fortemente le aspettative lavorative del ricorrente, fortemente limitando se non addirittura escludendo le opportunità di conferimento degli incarichi a tempo determinato.

In particolare, l'art. 3 della suindicata Ordinanza suddivide le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinti per classi di concorso in tre fasce: “**a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;** b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antro-po-sico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e



didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado; 3. precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso; ii. per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extracurricolare nelle discipline antro-po-sico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado; 3. precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso.”Ed ancora l’art. 11 dispone che, ai fini del conferimento delle supplenze temporanee il dirigente scolastico utilizza le graduatorie di istituto, articolate in tre fasce: “a) la prima fascia è determinata ai sensi dell’articolo 10 del decreto del Ministro dell’istruzione 10 marzo 2022, n. 60, ed è costituita dagli aspiranti iscritti in GAE che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia; **b) la seconda fascia è costituita dagli aspiranti iscritti in GPS di prima fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per ciascuna graduatoria della suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4;** c) la terza fascia è costituita dagli aspiranti iscritti in GPS di seconda fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per ciascuna graduatoria della suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4.”.

Vieppiù, il Ministero dell’Istruzione col D.M. 92 del 8/02/2019, in merito alla partecipazione dei corsi di specializzazione sul sostegno – riservati ai docenti abilitati – riconosce la partecipazione a pieno titolo a coloro i quali sono in possesso della laurea o titolo equipollente assieme ai 24 CFU.

La qualcosa dimostra come sia lo stesso Ministero dell’Istruzione, per la sopradetta circostanza, a riconoscere valore abilitante alla laurea o titolo equipollente con i 24 CFU, di fatto operando una disparità di trattamento tra gli stessi docenti che vengono considerati abilitati per il corso di



specializzazione, ma non già per l'inserimento nelle fasce delle graduatorie proprie degli abilitati.

L'art 1, comma 10 della legge 107/2015 in combinazione con gli articoli 5 e 17 del decreto legislativo 59/2017 esprimono chiaramente la volontà del legislatore di considerare titolo abilitante il possesso di detti requisiti. Sul punto, si legga la sentenza del Tribunale di La Spezia n.35/2020: *“In sostanza, da questo complesso normativo, è chiaro che, per accedere ai concorsi per il posto di docente, di cui all'art.3, d.lgs. n. 59 del 2017, occorre possedere: - l'abilitazione, -oppure – il che vuol dire in alternativa – laurea ed il conseguimento di 24 CFU in forma curriculare, aggiuntiva o extracurriculare, nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, di cui sei in determinate materie (pedagogia, pedagogia sociale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche)”*.

È ingiusto, ma altresì illogico, che il ricorrente pur in possesso dei requisiti in parola, possa partecipare al concorso per il posto docente previsto dalla legge senza però poter ricevere il conferimento di supplenze, così come si ricava dall'art. 2 D.M. n. 375 del 2017 avente forza normativa inferiore, per svolgere, nelle more, la medesima attività che svolgerebbe in caso di vincita del concorso. Il valore abilitante del titolo è stato accertato, altresì, da copiosa giurisprudenza, nella specie, del Tribunale di Messina si richiama in particolare: **l'ordinanza di accoglimento n. 18630 emessa in data 06.09.2022** nel procedimento 3962/2022, **l'ordinanza n. 18643/2022 emessa in data 06.09.2022** nel procedimento 3981/2022 per entrambe Giudice Dott.ssa La Face; **ordinanza 71/2022, emessa in data 25.08.2022** nel procedimento R.G. n. 3220/2022 Dott.ssa Bonanzinga, **ordinanza n. 17890 emessa in data 18.08.2022** nel procedimento R.G. n. 3366/2022 Dott.ssa Bellino, **ordinanza n. 17898 emessa in data 18.08.2022** nel procedimento R.G. n. 3399/2022 Dott.ssa Bellino, **ordinanza n. 17555/2022 emessa in data 03.08.2022** dalla Dott.ssa Bellino nel procedimento R.G. n.2193/2022, **ordinanza emessa in data 21.07.2022** dalla Dott.ssa Totaro nel procedimento R.G. n. 3467/2022 e **sentenza n. 721/22 del 05.04.2022** emessa dalla Dott.ssa L. Romeo.

Segnatamente nell'ordinanza del 22.12.2022 la Dott.ssa Bellino sul punto statuisce: “Dal



combinato disposto di queste norme sembra emergere che il legislatore, nel richiedere specifici requisiti per l'accesso a tutti i nuovi concorsi per il reclutamento docenti, abbia voluto sostituire l'abilitazione all'insegnamento, pur prevista dall'art. 1, comma 110 della legge delega, con i 24 crediti formativi in specifici settori scientifico disciplinari (per il concorso ordinario) o con i tre anni di servizio (per il concorso straordinario), disciplinati dal decreto attuativo e dallo stesso art. 1 cit, comma 181. Si è quindi **ritenuto paradossale che al possesso del diploma di laurea e dei 24 CFU, considerato ormai dalla legge titolo di abilitazione all'insegnamento per la partecipazione ai futuri concorsi per l'assunzione a tempo indeterminato, non venga riconosciuto da un decreto ministeriale analogo valore abilitante ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di II fascia - riservate agli abilitati - per l'assegnazione di semplici incarichi di supplenza.**

È pur vero che lo stesso D.Lgs. n. 59/2017 cit., al Capo II (artt. 8-13), prevede che i vincitori del concorso di cui all'art. 5 non vengano subito immessi in ruolo, ma sottoscrivano un contratto triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento (FIT) che assicura un inserimento graduale nella funzione docente (in particolare, il titolare di contratto FIT su posto comune è tenuto a conseguire, al termine del primo anno, il diploma di specializzazione per l'insegnamento secondario e, durante il secondo e terzo, a completare la propria preparazione professionale con ulteriori attività di studio, tirocini formativi diretti e indiretti e supplenze brevi) e che solo il positivo superamento dell'esame finale consente l'attribuzione di un incarico triennale; sicchè il percorso di formazione specializzazione resta pur sempre necessario. E che, inoltre, nessuna disposizione di rango primario o secondario ha disposto espressamente l'equiparazione o l'equipollenza del titolo di laurea con il conseguimento di 24 CFU all'esito favorevole dei percorsi abilitanti. Tuttavia, appare ragionevole ritenere, **richiamando precedente di questo Tribunale (ordinanza del 2.12.2019)** che, in tale mutato assetto normativo, i concetti di «abilitazione» e di «idoneità all'insegnamento» vadano complessivamente rivisitati e che pertanto devono riconoscersi in possesso del titolo di abilitazione anche gli aspiranti che abbiamo conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico e 24 CFU per accesso FIT, essendo questi ultimi «titoli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo ex art 5



del regolamento di cui al d.m. n. 131/2007 da ricondurre quindi in un'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni primarie e secondarie sopra esaminate, nel novero dei titoli di abilitazione e/o idoneità previsti dall'art. 2, comma 1 del D.M. 374/2017 (con elenco non tassativo, atteso che esso, al n. 6, fa generico riferimento ad «altre abilitazioni»). Infatti, attesa l'omogeneità delle situazioni poste a confronto, la diversa interpretazione dell'art. 2 del D.M. 374/2017 e della relativa lett. A della tabella di valutazione A appare determinare una illogica oltre che irragionevole disparità di trattamento.”

Allo stesso modo la Dott.ssa La Face nell'Ordinanza del 07.09.2021, nonché la Dott.ssa Bonanzinga nell'ordinanza del 18.10.2021. Sulla stessa linea è anche l'ordinanza del 19.08.2021 emessa sempre dal Tribunale di Messina che, nell'ambito del procedimento RG n. 2573/2021, ha statuito, in merito al provvedimento cautelare quanto segue: *«in accoglimento della domanda cautelare avanzata, viene riconosciuto il diritto ad essere inserito nella prima fascia delle graduatorie provinciali e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto per le classi di concorso A045 ed A047”* ed ancora il ricorrente ha diritto ad essere *“inserito con riserva nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto per le classi di concorso A045 ed A047; Art. 2 - Le istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie d'istituto risulta inserita la docente sopracitata per le classi di concorso indicate, sono pregate di trasferire le posizioni dell'aspirante dalla 3" alla 2" fascia. Art. 3 - Il contratto di lavoro a tempo determinato, cui l'aspirante sia chiamato in dipendenza dell'inserimento con riserva nella relativa graduatoria provinciale o d'istituto, dovrà contemplare apposita clausola risolutiva espressa, condizionata alla definizione del giudizio in termini favorevoli all'Amministrazione”.*

Ed ancora, anche il Tribunale di Roma che, con sentenza n. 2823/2019 pubblicata il 22/03/2019, ha affermato il valore abilitante del diploma di laurea unitamente ai 24 Cfu, evidenziando quanto segue: “La ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 Cfu (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di studi universitario) vanta, infatti, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art.5 D.Lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l.107/2015).



In effetti, la ricorrente può partecipare alla fase transitoria del concorso riservato agli abilitati ma non può accedere alle graduatorie di seconda fascia -pur riservate ai docenti abilitati: ciò configura una disparità di trattamento ed una negazione all'accesso al pubblico impiego, in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione. Questa interpretazione "costituzionalmente orientata", certamente discutibile alla stregua del dato letterale della normativa esaminata, è comunque sostanzialmente imposta, o comunque fortemente consigliata, dalla normativa europea che non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare.

Il giudice deve quindi cercare una soluzione interpretativa in senso conforme a questa "cornice sovranazionale", dovendo altrimenti rimettere gli atti alla Corte Costituzionale. Soluzione che, come si è visto, appare senz'altro possibile nel caso di specie. Le procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di "programmare gli accessi...(omissis) ...P.Q.M. dichiara che la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 cfu".

Dello stesso avviso anche il **Tribunale di Cassino** che, con la sentenza n. 452/2019 del 22/05/2019, **che ha così statuito** "... la condotta del Ministero, che non ha accolto la domanda della ricorrente di inserimento nelle graduatorie di II fascia, appare illegittima. Da un lato, infatti, la ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 Cfu (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di studi universitario) vanta un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015), che le consente di partecipare al prossimo concorso riservato agli abilitati e più in generale ai futuri concorsi per il reclutamento dei docenti; dall'altro, le viene rifiutato l'accesso alle graduatorie di II fascia, pur riservate agli abilitati. È pertanto la illegittima disparità di trattamento operata dal D.M. 374/2017, anche in spregio degli artt. 3 e 97 Cost. ”.

È da rilevare, inoltre, che **la condotta dall'amministrazione scolastica si pone in contrasto anche con la normativa comunitaria.**

Nella specie, il titolo di abilitazione “vecchio sistema” appare contrario alla disciplina europea che



non prevede un titolo abilitativo per insegnare.

Infatti, l'art. 1 della Direttiva CE 7.9.2005 n. 2005/36, afferma il principio secondo cui l'interessato può accedere alle professioni regolamentate semplicemente grazie al *“possesso di determinate qualifiche professionali”*. Dette qualifiche professionali, la stessa Direttiva all'art. 3, lett. b), le definisce come *“le qualifiche attestate da un titolo di formazione, un attestato di competenza - di cui all'articolo 11, lettera a), punto i) - e/o un'esperienza professionale”*; e, all'art. 11 lett. e), come *“un diploma attestante che il titolare ha completato un ciclo di studi post- secondari della durata di almeno quattro anni, o di una durata equivalente a tempo parziale, presso un'università o un istituto d'insegnamento superiore ovvero un altro istituto di livello equivalente e, se del caso, che ha completato con successo la formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post- secondari”*.

La qualcosa vuole significare che venendo a conseguirsi una *“qualifica professionale”*, la stessa sarà bastevole a consentire l'accesso alla professione di insegnante (v. ancora l'art. 1 della Direttiva CE n. 2005/36).

Sicché, sulla base delle Direttive Comunitarie 2005/36/CE e 2013/55/UE, recepite nell'ordinamento interno con il d.lgs. n. 206/2007 e con il d.lgs. n. 15/2016, l'accesso alla carriera di docente può essere subordinato al conseguimento di specifica qualifica, consistente in un titolo di formazione (consolidato, nel caso in esame, dall'ulteriore possesso dei 24 CFU), valido ai sensi dell'art. 12 Direttiva Comunitaria 2005/36/CE.

Ed invece, in Italia, le procedure c.d. abilitanti non sono sussumibili nella definizione di *“qualifica professionale”* di matrice comunitaria, poiché rappresentano una mera procedura amministrativa. Infatti, tali procedure di abilitazione previste dalla normativa scolastica (SSIS, TFA o PAS) sono mere procedure amministrative di reclutamento che consentono al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca di programmare gli accessi al ruolo, senza rappresentare un titolo per l'esercizio della professione di docente.

Il Tribunale di Cassino sul punto: *“la rilevata illegittimità si coglie anche sotto il profilo del contrasto con la normativa europea unitaria, che non prevede nessun titolo abilitativo per l'insegnamento. Infatti, ai sensi delle Direttive Comunitarie 2005/36 CE, 2013/55 UE, recepite con*



D.Lgs 206/2007 e con il D.Lgs. 15/2016 e dal D.M. 39/1988, l'accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titolo di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa”.

In breve, ciò che costituisce qualifica professionale ai sensi delle direttive comunitarie e che permette l'inserimento nelle fasce d'istituto è il titolo di studio e non già la procedura di abilitazione che non rientra tra le definizioni dell'Unione Europea per lo svolgimento della professione di docente.

L'art. 1 della L.107/2015, infatti, non riconosce rilevanza alla cosiddetta abilitazione all'insegnamento, stabilendo che il dirigente scolastico può conferire incarichi anche a docenti che siano sprovvisti di titoli di abilitazione. Sul punto sempre il tribunale di Cassino, nella sentenza n. 452/2019 del 22/05/2019 sopra richiamata: *“si impone pertanto una disapplicazione del D.M 374/2017, sia alla luce della normativa primaria interpretata in senso conforme a costituzione (art. 3 e 97) sia alla luce del diritto comunitario, nella parte in cui detto decreto ministeriale, richiedendo una specifica abilitazione, osta al riconoscimento del diritto della ricorrente all'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto del personale docente per la classe di concorso omissis”.*

Orbene, sulla base di quanto detto e in virtù di una lettura costituzionalmente orientata, non potrà non riconoscersi all'odierno ricorrente Claudio Reina valore abilitante al titolo di studio di cui è in possesso congiuntamente ai 24 Cfu/Cfa con il conseguente inserimento nella prima fascia GPS e seconda fascia G.I.

Sicché, con l'istaurazione del presente ricorso è intenzione del ricorrente chiedere un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. che ordini al MIUR di inserire il docente Reina nella prima fascia GPS e seconda G.I.

Con riferimento alla sussistenza del **“fumus boni iuris”** ovvero del diritto vantato dal ricorrente ad essere inserito nelle GPS di 1° fascia ed in 2° fascia delle graduatorie di istituto, si ribadisce come lo stesso risulti documentalmente provato ed emerga dalla normativa vigente.

Sono molti i Tribunali, ormai, che riconoscono il valore abilitante del titolo accademico unitamente ai 24 cfu.



Laddove non si dovesse seguire tale giurisprudenza il titolo accademico nonché abilitativo, in forza della normativa primaria - art. 1 comma 110 L.107/2015 e art.5 D.Lgs. 59/2017 – consentirà al ricorrente di accedere ai concorsi prossimi, ma non già di essere inserito alla prima fascia delle GPS, nonché alla seconda delle G.I., così determinando una disparità di trattamento tra docenti con eguale qualificazione professionale.

La qual cosa non accadrebbe se si adottasse una lettura costituzionalmente orientata della disciplina, infatti, ove si convenga che il possesso dei 24 CFU consenta l'accesso alla prima fascia, verrebbe meno il contrasto con la normativa primaria.

Sicché, non vi può essere discriminazione a parità di condizione soggettiva – possesso dei requisiti di accesso- nell'inserimento delle graduatorie provinciali o anche nella partecipazione a procedure concorsuali tutte riservate a docenti abilitati.

Il tribunale di Messina si è espresso sul punto con la suindicata sentenza n.1285/2022, nella parte in cui afferma che *“... è ragionevole ritenere che, in tale mutato assetto normativo, i concetti di “abilitazione” e di “idoneità all’insegnamento” vadano complessivamente rivisitati, e che pertanto anche l’inserimento nelle graduatorie di seconda fascia debba essere consentito, sia per il triennio 2017/2018-2018/2019 che per i successivi, agli aspiranti che abbiano conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico e 24 CFU per accesso FIT, essendo questi ultimi “titoli stabiliti dal vigente ordinamento per l’accesso ai corrispondenti posti di ruolo” ex art. 5 Regolamento di cui al D.M. n. 131/2007, da ricondurre quindi anche in un’interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni primarie e secondarie sopra esaminate, nel novero dei titoli di abilitazione e/o idoneità previsti dall’art. 2 comma 1 del D.M. 374/2017 (con elenco non tassativo, atteso che esso, al n. 6 fa generico riferimento ad “altre abilitazioni”). Infatti, attesa l’omogeneità delle situazioni poste a confronto, la diversa interpretazione dell’art. 2 del D.M. 374/2017 e della relativa lett. A della tabella di valutazione A, offerta dall’amministrazione resistente – nel senso che essi impediscono ai laureati con 24 CFU per accesso FIT con giudizio idoneo accedere alle graduatorie di circolo e d’istituto di II fascia – appare determinare una illogica oltre che irragionevole disparità di trattamento”*.



Per quanto concerne il “periculum in mora”, innanzitutto, essendo evidente una violazione di norma di legge, ai fini del riconoscimento della misura d’urgenza richiesta dal ricorrente, è bene riportare quanto sostenuto, ormai da buona parte della dottrina, e cioè della subordinazione del *periculum* rispetto al *fumus boni iuris* allorquando sia assai rilevante, come nel caso di specie, il valore del *fumus boni iuris*. Tale circostanza renderebbe bastevole un *periculum in mora* di minore spessore.

Ciononostante, nel caso di specie, non v’è chi non veda il grave e irreparabile pregiudizio – in caso di mancato accoglimento della presente istanza - stante il rischio di dover attendere la fine del giudizio ordinario.

L’attuale esclusione del ricorrente dalla I fascia delle GPS della provincia di Milano, impedisce allo stesso di essere chiamato per incarichi nella seguente classe di concorso: B011 e così svolgere l’attività di insegnante per cui ha studiato, ha conseguito il titolo ed è abilitato.

Il mancato inserimento del ricorrente nelle Graduatorie Provinciali di I fascia per accedere alle supplenze conferite dall’Ambito territoriale di Milano e di II fascia delle graduatorie di istituto per accedere alle supplenze conferite dai dirigenti delle scuole dallo stesso prescelte, ha cagionato e sta cagionando allo stesso un grave danno non solo economico, ma anche la perdita di opportunità di occupazione all’interno della scuola statale, il depauperamento della professionalità, nonché la perdita del relativo punteggio necessario per la carriera, la permanenza del medesimo in una situazione di precariato indefinito e/o di disoccupazione permanente, con conseguente svilimento della propria professionalità, la perdita di successive occasioni di lavoro a tempo determinato e indeterminato, oltre ad incidere sulla qualità della vita del docente Reina e sul diritto al lavoro costituzionalmente previsto come uno dei principi fondanti della Repubblica, non solo come mezzo di produzione di ricchezza materiale, ma anche mezzo di elevazione morale per la persona e realizzazione dell’individuo e delle sue aspirazioni materiali e spirituali.

Sul punto, si ribadisce che il ricorrente si trova relegato ingiustamente in II fascia delle GPS nonché in terza delle G.I. e, quindi, in posizione peggiore in graduatoria rispetto a quella cui avrebbe diritto se gli venisse riconosciuto il valore abilitante dei titoli posseduti.



In definitiva, il **periculum in mora** risulta in *re ipsa* perché il trascorrere del tempo in attesa dell'esito del giudizio ordinario sarebbe tale da rendere inutile la decisione ottenibile nelle forme ordinarie.

Ciò esporrebbe l'aspirante Reina al concreto rischio di non conseguire il bene della vita cui ha diritto né nel corso del presente anno scolastico, né addirittura in relazione al successivo con conseguente perdita di punteggio e di esperienza professionale, oltre che di reddito e con il rischio di gravi effetti dannosi sia di natura professionale che personale.

Il tutto comprometterebbe irrimediabilmente, con effetti lesivi di natura "irreparabile", la sfera dei diritti personali e familiari del ricorrente, costituzionalmente garantiti e insuscettibili di essere risarciti per equivalente, con conseguente inevitabile stress psico-fisico e rilevanti esborsi economici che nel lungo termine diventeranno insostenibili.

Sul punto, il Tribunale di Messina, anche in sede di reclamo, ha confermato l'esistenza del requisito del *periculum* stante il rischio della perdita dei contratti, *"considerato che nelle more dei tempi del giudizio di merito rimarrebbe preclusa al ricorrente la possibilità di essere inserito nelle suddette graduatorie subendo così un pregiudizio alla professionalità non risarcibile per equivalente, essendogli pregiudicata la possibilità di svolgere la propria attività lavorativa"* (**ord. 15 febbraio 2021**).

Alla luce di quanto sopra evidenziato, è evidente che, nel caso in esame, sussistono entrambi i presupposti di legge, "*fumus boni iuris*" e "*periculum in mora*", per concedere un provvedimento di urgenza in corso di causa ai sensi e per gli effetti dell'art. 669 quarter c.p.c.

Ciò premesso e considerato, il ricorrente come sopra domiciliato, rappresentato e difeso,

CHIEDE

Che l'Ill.mo Tribunale di Milano in funzione del Giudice del Lavoro, visto l'art. 700 c.p.c. ritenuta allo stato la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, Voglia, ai sensi degli artt. 700 e 669 quater c.p.c., convocare le parti ed omissa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, accogliere le seguenti:

CONCLUSIONI



In via cautelare, accertato il *fumus boni juris* riguardo alla domanda del ricorrente al riconoscimento di un titolo con valore abilitante all'insegnamento costituito dal Diploma Agrario e dai 24 Cfu (e previa disapplicazione dell'ordinanza n. 60/2020 e dell'ordinanza 112/22 dei successivi decreti ministeriali in quanto illegittimi) per le motivazioni indicate in premessa, nonché il *periculum in mora*, ordinare al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, e per esso anche alle sue articolazioni territoriali, ognuno secondo le rispettive competenze, di inserire il ricorrente nella I fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) della scuola secondaria di I per la provincia di Milano valide per il biennio 2022/2024 e per le successive per le classi di concorso di rispettivo interesse e precisamente: B011 nella posizione e secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge, nonché nella II fascia delle Graduatorie d'Istituto della Provincia di Milano.

Nel merito, previa conferma del provvedimento cautelare emesso così come richiesto e previo espletamento e/o accertamento di rito o di merito, in via definitiva, e previo riconoscimento del diritto in esame, 1) ordinare al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, e per esso anche alle sue articolazioni territoriali, di disporre l'inserimento del ricorrente nella I fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) della scuola secondaria di I e II grado per la provincia di Milano valide per il biennio 2022/2024 e per le successive per le classi di concorso di rispettivo interesse e precisamente: B011 nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge, nonché nella II fascia delle Graduatorie d'Istituto della Provincia di Milano, in cui risulta inserito il ricorrente; 2) Condannare l'amministrazione resistente, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, alla rifusione delle spese processuali comprensive di diritti, onorari, spese non imponibili, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato anticipatario.

Si allegano i documenti indicati in premessa dal n.1 al n.7.

Ai fini fiscali si dichiara che la presente controversia inerisce la materia del pubblico impiego, è di valore indeterminabile e che è esente dal contributo unificato così come da autocertificazione che si allega.



Bologna-Milano, lì 18/11/2022

Avv. Antonella Arcidiacono.



ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

Il Docente Claudio Reina rappresentato dal sottoscritto procuratore Avv. Antonella Arcidiacono in virtù di mandato in calce all'atto introduttivo tenuto conto:

- dell'elevato numero dei controinteressati - costituiti da tutti i docenti iscritti nella II e nella III fascia delle graduatorie degli Istituti ed iscritti nella I e nella II fascia delle Graduatorie Provinciali per le supplenze dell'Ambito Territoriale della Provincia di Milano, in cui il ricorrente risulta attualmente iscritto, rispettivamente, in III fascia e in II fascia della GPS per la classe di concorso B011 valida per il biennio 2022/2023 e 2023/2024, che in caso di accoglimento del presente ricorso sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio dal ricorrente - la notifica nelle forme tradizionali, risulterebbe alquanto gravosa, sia per le oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati e soprattutto per l'impossibilità di identificare tutti i controinteressati con i loro relativi indirizzi, e comunque determinerebbe una dilatazione enorme dei tempi del presente procedimento che svilirebbe l'invocata tutela cautelare e contrasterebbe con la naturale speditezza del rito del lavoro;

-che il Giudice adito può autorizzare, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., che la notificazione avvenga con qualsiasi altro mezzo idoneo tra cui la pubblicazione in via telematica, in considerazione anche di particolari esigenze di celerità;

-che la giurisprudenza amministrativa e lavorista si è espressa, in diverse occasioni, in senso favorevole, quale forma alternativa a quella tradizionale per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. per la pubblicazione del testo del ricorso sul sito internet del ramo dell'amministrazione interessata;

-che nel caso in oggetto, l'amministrazione interessata è il MIUR il cui sito internet dedicato alla pubblicazione dei ricorsi per pubblici proclami è www.pubblicazioni.comunicazione@istruzione.it, nonché l'Ufficio Scolastico Provinciale di Milano, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, negli appositi siti internet.

Tutto ciò premesso, rilevato e considerato, il sottoscritto procuratore



CHIEDE

All'Ill.mo Signor Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano, di Voler, valutata l'opportunità, autorizzare la notificazione, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami in G.U. ed esattamente:

- a) per quanto attiene ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, mediante la pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del MIUR, da eseguirsi ad opera del MIUR stesso;
- b) quanto alle Amministrazioni convenute, mediante consegna di copia del ricorso e del pedissequo decreto all'Avvocatura distrettuale dello Stato.

Con osservanza.

Bologna-Milano, lì 18/11/2022

Avv. Antonella Arcidiacono

